

Ricorso proposto il 24 novembre 2021 — Medela/EUIPO (MAXFLOW)

(Causa T-744/21)

(2022/C 37/66)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Medela Holding AG (Baar, Svizzera) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MAXFLOW — Domanda di registrazione n. 18 328 426*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 agosto 2021 nel procedimento R 876/2021-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 22 novembre 2021 — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/EUIPO — Cantina San Donaci (Passo Lungo)

(Causa T-745/21)

(2022/C 37/67)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Friburgo, Germania) (rappresentanti: K. Schmidt-Hern e A. Lubberger, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Cantina Sociale Cooperativa San Donaci (San Donaci, Italia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso:* Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea «Passo Lungo» — Domanda di registrazione n. 18 082 770*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 settembre 2021, procedimento R 130/2021-4

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi dedotti

- Violazione degli articoli 46, paragrafo 1, lettera a) e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 novembre 2021 — Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO — Neng (Fohlenelf)

(Causa T-747/21)

(2022/C 37/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH (Mönchengladbach, Germania) (rappresentante: R. Kitzberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: David Neng (Brüggen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo Fohlenelf — Marchio dell'Unione n. 12 246 898

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 settembre 2021 nel procedimento R 2126/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito della fase precontenziosa del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;